

Organo di Garanzia

La Commissione di Garanzia è nominata dalla Assemblea Generale dei Soci dell'Associazione, è composta da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri e ha durata di cinque anni, con la possibilità di proroga di altri tre anni con delibera dall'Assemblea Generale dei Soci.

Si riunisce tutte le volte che il Responsabile della Commissione di Garanzia lo ritenga necessario o ne faccia richiesta un terzo dei membri della Commissione di Garanzia.

Alle riunioni della Commissione di Garanzia può partecipare il Presidente o in sue veci un membro del Consiglio Direttivo.

La Commissione di Garanzia è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Nel caso di parità di voto nelle decisioni prevale il voto del Responsabile della Commissione di Garanzia.

La Commissione di Garanzia, investita dall'Assemblea dei Soci dei più ampi poteri di controllo sull'operato del Consiglio Direttivo e del Presidente, ha il compito di vigilare sul patrimonio e sulla trasparenza contabile, sul rispetto dello Statuto e del regolamento nonché di esprimersi sulla valutazione delle inadempienze degli associati.

Essa ha una funzione di controllo, consultiva e propositiva ai fini del miglioramento della vita associativa e delle finalità statutarie.

A nessun titolo può essere chiamata a deliberare su tematiche associative.

La Commissione di Garanzia ha inoltre il compito di:

- nominare tra i membri della Commissione il Responsabile della Commissione;
- collaborare ed interagire con il Responsabile Amministrativo;
- collaborare ed interagire con il Presidente;
- redige almeno una relazione l'anno sull'operato dell'Associazione;
- esprimere il parere "favorevole" o "contrario" al Bilancio annuale;
- leggere le delibere del Consiglio Direttivo;
- salvaguardare il patrimonio sociale;
- convocare, attraverso il Presidente, una Assemblea dei soci straordinaria in caso di comprovata motivazione;
- accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio o del conto delle attività e delle passività, la risultanza dei libri e delle scritture contabili;
- accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e titoli di proprietà dell'Associazione o ricevuti in pegno o cauzione o deposito dal Responsabile Amministrativo;
- partecipare alle riunioni del Direttivo.

In caso di dimissioni, impedimento permanente, per altra causa o per decesso di uno dei suoi membri si procede a nuove elezioni della Commissione, entro mesi sei dalla data di presa d'atto.

